



COMUNE DI INVERUNO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 25/2/2003



COMUNE DI INVERUNO

Provincia di Milano

INDICE

Art. 1 – PREMESSA	pag. 1
Art. 2 – DURATA DEL REGOLAMENTO	pag. 1
Art. 3 – QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO	pag. 1
Art. 4 – FINALITA' E OBIETTIVI	pag. 2
Art. 5 – ELABORATI ALLEGATI AL REGOLAMENTO	pag. 2
Art. 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag. 2
Art. 7 – INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA DEGLI IMPIANTI COMPRESI NEL REGOLAMENTO	pag. 2
Art. 8 – PUBBLICITA' NELLE EDICOLE	pag. 9
Art. 9 – IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 10
Art. 10 – DEFINIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO	pag. 10
Art. 11 – CONSERVAZIONE, ADEGUAMENTO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI INVERUNO	pag. 10
Art. 12 – IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA	pag. 10
Art. 13 – PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA	pag. 11
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag. 11

Art. 15 – ISTRUTTORIA ED INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA	pag. 12
Art. 16 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	pag. 12
Art. 17 – RINNOVO	pag. 12
Art. 18 –OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE	pag. 13
Art. 19 – DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE	pag. 13
Art. 20 – CESSAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE	pag. 13
Art. 21 – IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO, DI PUBBLICA UTILITA’ NELL’AMBITO DELL’ARREDO URBANO	pag. 13
Art. 22 – INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA E QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI COMPRESI MEL REGOLAMENTO	pag. 14
Art. 23 – RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	pag. 14
Art. 24 – COLLOCAZIONE DI NUOVI IMPIANTI	pag. 14
Art. 25 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA	pag. 14
Art. 26 – MODALITA’ DI INSTALLAZIONE – GENERALITA’	pag. 15
Art. 27 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI	pag. 15
Art. 28 – CRITERI DI POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	pag. 16
Art. 29 – DEROGHE ALLE DISTANZE MINIME	pag. 18
Art. 30 – RINVIO A PRECEDENTI DISPOSIZIONI	pag. 18
Art. 31 – PRESCRIZIONI PER POSIZIONAMENTI PARTICOLARI	pag. 18
Art. 32 – POSIZIONAMENTO MESSAGGI ISTITUZIONALI CULTURALI	pag. 18
Art. 33 – POSIZIONAMENTO DI CARTELLONISTICA NON PERMANENTE	pag. 18
Art. 34 – POSIZIONAMENTO DI CARTELLONISTICA NEI CANTIERI	pag. 19
Art. 35 – VIGILANZA	pag. 19
Art. 36 – SANZIONI	pag. 19

Art. 37– MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag. 20
Art. 38 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI	pag. 20
Art. 39 – NUOVE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI E DECORRENZA DI APPLICAZIONE DELLE NORME	pag. 21



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'individuazione delle tipologie degli impianti pubblicitari, pubblici e privati, (affissioni escluse) e la loro distribuzione sul territorio di competenza del Comune di Inveruno, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della tutela ambientale e paesaggistica, del rispetto dei beni architettonici, delle esigenze del traffico, e rispettando tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

Il Regolamento è stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo per la sicurezza stradale sia dei veicoli che dei pedoni (eliminazione di posizionamenti scorretti di impianti che creano difficoltà di passaggio alle persone con ridotte capacità motorie).

Il presente Regolamento, redatto in attuazione del Regolamento vigente in materia di applicazione di imposta per il servizio delle Pubbliche Affissioni, ai sensi del D.Lgs. n° 507/93 e successivo N. 446/97, disciplina i criteri di posizionamento dei mezzi pubblicitari nel territorio in maniera tale da non disturbare l'aspetto estetico dell'ambiente naturale e da non deturpare l'architettura esistente.

Il Regolamento considera l'intero territorio comunale del Capoluogo e della frazione Furato.

ART. 2 – DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Regolamento è sottoposto a revisione con cadenza triennale. E' comunque aggiornabile ed integrabile al termine di ogni anno.

Sarà cura dei competenti uffici comunali integrare gli elaborati dal censimento con l'introduzione di nuovi impianti che verranno installati e con l'eliminazione di quelli rimossi.

ART. 3 – QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

In previsione di possibili aggiornamenti, si ritiene opportuno citare l'elenco delle leggi di riferimento in vigore e del quadro regolamentare adottato dal Comune di Inveruno che debbono interagire nella attuazione e gestione del presente Regolamento, anche al fine di tenere sotto controllo, eventuali aggiornamenti legislativi inerenti:

1. Nuovo Codice della strada D.L. n. 285/92 D.P.R. 495/92 e le relative modifiche introdotte dal D.P.R. 610/96, regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della strada;
2. D.Lgs. n. 507/93. In materia di imposte sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
3. Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il Servizio della pubblica affissione (Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 22.09.1994);
4. Piano Regolatore Generale Vigente del Comune di Inveruno;
5. Regolamento di Polizia Urbana;

6. Deliberazione G.C. n. 246/93 di delimitazione del centro abitato;
7. L.R. 27 marzo 2000 n° 17 – “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”.

ART. 4 – FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente Regolamento:

1. Localizza e determina i criteri di posizionamento sul territorio comunale degli impianti a scopo pubblicitario quali: insegne di esercizio, preinsegne, sorgenti luminose, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, segnali orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità e propaganda, sorgenti acustiche.
2. Determina vincoli di qualsiasi natura e divieti imposti da norme generali o amministrative.
3. Specifica le quantità, le tipologie e le caratteristiche tecniche delle installazioni così come definite all'art. 47 del regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche.

ART. 5 – ELABORATI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Il Regolamento è costituito, dai seguenti elaborati:

- schede rilevazione insegne e impianti pubblicitari;
- scheda riepilogativa distanze di regolamento;
- figure tipo;
- tavola 1 – 2 – 3 – 4;
- legenda.

ART. 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento degli impianti trova applicazione operativa per il territorio del Comune di Inveruno e per il nucleo della frazione Furato così come perimetrato negli elaborati progettuali.

A norma del Codice della Strada, il Regolamento considera l'applicazione di differenti disposizioni e procedure tecniche dentro o fuori il Centro Abitato.

GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA DEGLI IMPIANTI COMPRESI NEL REGOLAMENTO

Il Regolamento generale degli impianti in oggetto non considera gli impianti destinati alle affissioni, così come non rientrano tra le tipologie di impianti contemplati dal presente Regolamento i segnali turistici e di territorio ex art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

Le tipologie di impianti compresi nel presente Regolamento sono le seguenti:

CARTELLI PUBBLICITARI (FIGURA TIPO “A” DELLE SCHEDE ALLEGATE)

Elemento mono o bifacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idonei

ancoraggi, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm. 10 x cm. 5 per la targhetta di identificazione così come previsto dall'Art. 55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Dimensioni:

Dimensione massima su di un lato uguale o minore a 3 mq. (es. 200x140), dimensione massima sull'impianto 6 mq., se posto ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite di carreggiata, comunque in ottemperanza della Legge Regionale 20.02.1989 n. 6, e di mq. 20 se posto in un luogo privato, perpendicolarmente al senso di marcia e ad una distanza non inferiore a 20 mt. dal limite della carreggiata

E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari esclusivamente nei tratti di strade provinciali correnti all'interno del centro abitato così come segue:

- S.P. 171 dal Km. 500 al km. 1600
- S.P. 12 dal km. 0 al km. 1200
- S.P. 34 C.so Europa dall'intersezione S.P. 34 Via dell'Artigianato all'intersezione S.P. 34 Via Milano
- S.P. 31 C.so Italia dal km. 13 al km. 13,250
- S.P. 34 C.so Europa direzione Castano/Inveruno e Inveruno/Castano dal semaforo di Via Garibaldi al semaforo di Via Varese
- ZONE INDUSTRIALI
- S.P. 31 V.le Lombardia dal km. 16 all'incrocio con Via B. Croce.

Sono altresì consentite le installazioni di cartelli pubblicitari di cantieri edili, all'interno di aree private di pertinenza, con dimensioni massime di mq. 3 (es. 200x140), autorizzabili sino alla durata della concessione edilizia, e sotto l'osservanza di prescrizioni così come trattato nei successivi articoli del presente Regolamento.

Materiali:

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici.

Materiali plastici quali il PVC o simili sono ammessi per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane (quali tamponamenti nel caso di impianti monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzate da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un plinto cementizio completo di tirafondi a cui dovrà essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatto. Per semplicità di posa e per la riduzione delle opere sono da preferirsi manufatti dotati di un unico montante verticale.

Distanze:

Le distanze nel posizionamento dell'impianto devono rispettare quanto previsto dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, così come meglio specificato nelle allegate schede.

L'autorizzazione ha validità di anni 3, solo per la località, la superficie e l'installazione autorizzata, e non è tacitamente rinnovabile.

Allo scadere della autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi a regola d'arte.

PREINSEGNA O FRECCIA (FIGURA TIPO "C" DELLE SCHEDE ALLEGATE)

Si definisce "preinsegna o freccia" il manufatto opaco, monofacciale o bifacciale bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce di forma rettangolare e di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x 0,20 e superiori di mt. 1,50 x 0,30, supportato da una idonea struttura di sostegno recante scritte in caratteri alfa numerici e completato da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, e comunque nel raggio di 5 km.

Ogni azienda potrà installare massimo n° 2 preinsegne nell'ambito territoriale del Comune di Inveruno e della Frazione Furato; non si possono installare preinsegne nell'ambito del centro storico ad esclusione delle Farmacie con un massimo di 1 impianto.

Le preinsegne possono essere installate solamente parallelamente agli assi viari di scorrimento e non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm. 10 x cm. 5 per la targhetta di identificazione così come previsto dall'art. 55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Modalità di installazione:

Non sono ammessi installazioni di preinsegne su sostegni utilizzati per cartelli stradali sui muri di abitazioni e recinzioni o filari di alberi e su pali di pubblica illuminazione.

Fuori dei centri abitati il posizionamento delle preinsegne verrà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 51 comma 13 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Distanze:

Le distanze nel posizionamento degli impianti devono rispettare quanto previsto dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, e comunque come meglio specificato nelle allegato schede.

E' consentita l'installazione di preinsegne o frecce esclusivamente nei tratti di strade provinciali correnti all'interno del centro abitato e nelle strade comunali così come segue:

- S.P. 171 dal Km. 500 al km. 1600
- S.P. 12 dal km. 0 al km. 1200
- S.P. 34 C.so Europa dall'intersezione S.P. 34 Via dell'Artigianato all'intersezione S.P. 34 Via Milano
- S.P. 31 C.so Italia dal km. 13 al km. 13,250
- S.P. 34 C.so Europa direzione Castano/Inveruno e Inveruno/Castano dal semaforo di Via Garibaldi al semaforo di Via Varese

- ZONE INDUSTRIALI
- S.P. 31 V.le Lombardia dal km. 16 all'incrocio con Via B. Croce.

L'autorizzazione ha validità di anni 3, solo per la località, la superficie e l'installazione autorizzata, e non è tacitamente rinnovabile.

Allo scadere della autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi a regola d'arte.

STRISCIONI – STENDARDI (FIGURA TIPO “D” DELLE SCHEDE ALLEGATE)

Per striscione e stendardo si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Modalità di installazione degli striscioni e stendardi

Gli striscioni e gli stendardi possono avere superficie massima di mq. 12 complessivi (bifacciale), con altezza massima di 1,00 mt.

L'installazione è consentita solo per manifestazioni, spettacoli iniziative commerciali e culturali, nel periodo che va dalla settimana precedente alle 24 ore successive l'iniziativa cui si riferisce, comunque per un periodo non superiore a 40 giorni.

L'esposizione comportante attraversamento stradale è consentita su idonee strutture installate nei luoghi e vie individuate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, o in quelle comunque stabilite nel tempo con deliberazione della giunta comunale. E' ammessa inoltre l'esposizione di stendardi e striscioni senza attraversamento stradale, su transenne o pareti dei luoghi ove si tengono manifestazioni debitamente autorizzate, e nelle immediate vicinanze.

L'installazione di striscioni e stendardi è consentita esclusivamente nelle zone indicate nelle planimetrie con apposito simbolo, ad una distanza non inferiore a mt. 50 dalle intersezioni stradali, previa istruttoria da parte degli uffici comunali competenti.

E' consentito un numero massimo di **10** posizionamenti nello stesso periodo espositivo, ad una altezza di base non inferiore a 4,50 mt. dal suolo.

INSEGNE DI ESERCIZIO (FIGURA TIPO “B” DELLE SCHEDE ALLEGATE)

Per “insegna d'esercizio” si intende la scritta in caratteri alfa-numeric, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Deve avere le seguenti dimensioni:

- a) superficie massima 5 mq.;
- b) superficie massima 20 mq., se posta parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza di fabbricati ma sempre collocata parallelamente al senso di marcia; se la superficie di ciascuna facciata dell'edificio è superiore a mq. 100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq. 100, fino al limite di mq. 50.

Le insegne di esercizio sono consentite in tutte le zone del territorio Comunale interessate dal sussistere di un'attività industriale, commerciale e terziaria e comunque in analogia con quanto indicato all'art. 7, figura tipo C, in osservanza alle sottoelencate modalità di installazione:

- in aderenza alla facciata degli edifici adibiti all'attività;
- nei cassonetti di vetrine eventualmente presenti sul fabbricato adibito all'attività.

PUBBLICITA' NELLE VETRINE E UFFICI COMMERCIALI PER L'APPOSIZIONE DI INSEGNE – TARGHE E TENDE PARASOLE (FIGURE TIPO “G” DELLE ALLEGATE SCHEDE)

INSEGNE (FIGURA G1)

Pur considerando ammissibile la realizzazione di insegne diverse, purchè di buona qualità progettuale, si ritiene che, al fine di ottenere almeno un buon livello di decoro urbano, sia opportuno favorire le seguenti indicazioni:

- le insegne vanno realizzate di dimensioni, forme e materiali consoni all'ambiente; questo significa che le scritte vanno limitate nella dimensione e contenute nella luce delle vetrine con caratteri preferibilmente ad andamento regolare e verniciati su supporto metallico o riportati sulle vetrine;
- l'uso della plastica, del neon e di qualsiasi altro materiale in contrasto con l'ambiente va evitato o limitato e i colori, anche di tono forte, vanno scelti in rapporto a quelli limitrofi.

Le insegne comunque non devono costituire pregiudizio o alterare la validità estetica dell'insieme architettonico.

Modalità di installazione delle insegne nelle vetrine

E' autorizzabile la posa di insegne luminose e non luminose adiacenti le murature degli edifici a condizione che le stesse siano collocate esclusivamente nei cassonetti delle vetrine con larghezza minore o pari a quella di ogni singola vetrina ed altezza massima di cm. 50 ed una sporgenza non superiore a cm. 70 e comunque nel rispetto delle seguenti dimensioni massime:

- larghezza massima del cassonetto cm. 20;
- altezza massima del cassonetto cm. 70;
- altezza minima di posa misurata dalla strada (o dal marciapiede) al bordo inferiore del cassonetto mt. 4,50;
- sporgenza massima del cassonetto cm. 100.

Ove non risultasse possibile, per mancanza di vetrine o di spazi predisposti, collocare le insegne secondo quanto previsto dal capoverso precedente, può essere autorizzata la posa di un'insegna non luminosa a condizione che questa sia dipinta sul muro degli edifici ovvero riportata sullo stesso e abbia una misura non superiore a cm. 300 di lunghezza e cm. 50 di altezza.

Non potranno essere collocati cassonetti eccedenti in verticale gli sporti di gronda degli edifici.

Sono vietate le insegne a bandiere siano esse luminose o non luminose.

Eventuali deroghe a quanto sopra disposto, possono essere assentite insegne a bandiera qualora indicanti servizi di pubblica utilità esercitati da enti pubblici, per impianti di distribuzione al minuto di carburanti, per farmacie, per tabaccherie, ecc.

TARGHE E BACHECHE (FIGURA G3)

Come criterio generale, l'affissione di targhe sia consentita solo in applicazione ai portoncini o portali evitando l'apposizione sulle murature di facciata o sui contorni degli accessi.

Le targhe siano di dimensioni assai contenute e con supporto di materiale nobile come il ferro verniciato o l'ottone evitando i materiali plastici, l'alluminio anodizzato, il legno, ecc.

Dovranno essere realizzate nei materiali sopraelencati con scritte in incisione o in rilievo, e dovranno avere le seguenti dimensioni:

- larghezza max cm. 20;
- altezza max cm. 30;
- profondità max cm. 3,
su unica lastra.

Qualora all'esterno di un edificio fosse già collocata una o più targhe, le nuove targhe da apporre successivamente dovranno essere, per misura e materiali, uniformi alle prime.

E' consentita, su spazi pubblici o su spazi privati prospicienti a luoghi pubblici o di pubblico passaggio, la posa di bacheche unicamente per pubblicizzare attività gestite da Enti pubblici o da Associazioni riconosciute.

E' vietata pertanto la posa di bacheche da parte di soggetti privati nell'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, finanziarie, di intermediazione immobiliare, ecc.

TENDE (FIGURA G2)

Si ritiene che le tende che raggiungono un miglior inserimento ambientale siano quelle diritte ed avvolgibili, a tinta unita o a righe, in tessuto e non di materiale plastico.

Sono da evitare le tende a "bauletto" in quanto in contrasto con la formazione storica dell'ambiente. Più complesso appare il posizionamento della tenda sulla facciata; nel caso la tenda sia contenuta nella luce della vetrina non pare porsi alcun particolare problema. Nel caso che la tenda sia posta sulla facciata, si devono rispettare le eventuali simmetrie e considerare con attenzione i problemi relativi alla presenza di rivestimenti in pietra.

In sintesi, nella progettazione si dovrà procedere al fine di evitare degli inserimenti del tutto casuali.

Nelle situazioni dove la tenda a sporgere ostacola i flussi di traffico, si prescrive la posa della stessa ad un'altezza minima dalla quota marciapiede pari a mt. 2,40, con eventuale veletta verticale avente lunghezza max di cm. 20 e sporgenza massima non superiore alla larghezza del marciapiede.

La posa di tende non è consentita in assenza di marciapiede.

Per le zone ricadenti nel centro storico, la posizione di insegne, targhe, tende ecc. ecc. deve risultare conforme alle prescrizioni del vigente P.R.G..

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO (FIGURA TIPO "E" DELLE SCHEDE ALLEGATE)

Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Sono consentiti solo in aree ad uso pubblico inerenti a strutture commerciali, ricettive, industriali, sportive.

Possono essere realizzati in materiali rimovibili, ma ben ancorati al momento dell'utilizzo e possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (FIGURA "F" DELLE SCHEDE ALLEGATE)

Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, rastrelliere per cicli e motocicli, fioriere, giochi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso, sia per luce diretta che per luce indiretta.

Le transenne pedonali, i cestini, le panchine, gli orologi, le rastrelliere per cicli e motocicli, le fioriere e simili, non sono consentiti nei tratti di strada provinciale correnti all'interno del centro abitato così come segue:

- S.P. 171 dal Km. 500 al km. 1600
- S.P. 12 dal km. 0 al km. 1200
- S.P. 34 C.so Europa dall'intersezione S.P. 34 Via Milano all'intersezione S.P. 34 Via Varese
- S.P. 31 C.so Italia dal km. 13 alla rotonda di intersezione con la S.P. 34
- S.P. 34 C.so Europa direzione Castano/Inveruno e Inveruno/Castano dal semaforo di Via Garibaldi al semaforo di Via Varese
- ZONE INDUSTRIALI
- S.P. 31 V.le Lombardia dal km. 16 all'incrocio con Via B. Croce.

Gli elementi di arredo urbano e di servizio con messaggi pubblicitari (pensiline, fermate autobus, orologi, cestini, panchine, rastrelliere per cicli e motocicli, lampioni, fioriere, giochi ed attrezzature per l'infanzia ed il tempo libero, altre strutture di arredo urbano) sono consentiti in tutte le zone del territorio del Comune di Inveruno e della Frazione Furato, in spazi pubblici, ad uso pubblico, parchi e giardini aperti al pubblico.

Gli impianti di pubblici servizi e di concessionari di pubblici servizi (es. ENEL, TELECOM, pensiline e fermate ATINOM, ATM, servizi di trasporto pubblico, strutture per la raccolta differenziata di rifiuti) sono consentiti in tutte le zone del territorio, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico LL.PP., previo parere del Comando di Polizia Municipale.

E' facoltà della Amministrazione Comunale provvedere alla stipula di eventuali convenzioni per l'installazione e la gestione di elementi di arredo urbano con annessi spazi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche da convenirsi di concerto con l'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ALTRE TIPOLOGIE

SORGENTE LUMINOSA

Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali; ne è consentita l'installazione previo parere dei settori Urbanistica e Comando Polizia Municipale, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Codice della Strada.

In ogni caso gli impianti pubblicitari a sorgente luminosa dovranno essere realizzati ed installati in conformità ai disposti di cui alla L.R. 27/03/2000 n° 17.

SORGENTE ACUSTICA

Per sorgente acustica si intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali gli altoparlanti, i megafoni ecc. Ne è consentita l'installazione previo parere dei settori Urbanistica e Comando Polizia Municipale, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Codice della Strada.

IMPIANTO DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

Per impianto di pubblicità o propaganda si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna d'esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

La superficie massima consentita è di mq. 6.

Sono consentiti mezzi pubblicitari posti su facciate di stabili e/o impalcature edili, previo parere dei Settori Urbanistica e Comando di Polizia Municipale, con dimensioni rapportate alla superficie massima consentita per le insegne d'esercizio.

ART. 8 – PUBBLICITA' NELLE EDICOLE

Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, sia essa in forma permanente che in forma provvisoria è ammessa:

- sui chioschi, esclusivamente in aderenza alle pareti interne o esterne, con divieto di installazione sulle sommità o in sopraelevazione agli stessi, se sono poste nel centro storico;
- sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con esclusione dei prospetti degli edifici, se si tratta di negozi ubicati nel centro storico.

Sui marciapiedi, nelle immediate vicinanze delle edicole e dei negozi o comunque in posizioni diverse da quelle succitate, è tassativamente vietato esporre locandine, cavalletti, portamanifesti, sagome o altro.

ART. 9 – IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti descritti nel precedente art. 7, se destinati al pubblico servizio, dovranno avere lo stemma del Comune di Inveruno, così come previsto dall'art. 55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Gli impianti privati dovranno essere muniti di apposita targhetta metallica di misura non superiore a cm. 10 x cm. 5, ove sono incisi i dati di riconoscimento: il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione, anno e numero di repertorio del rilascio, data di scadenza.

Tale targhetta sarà aggiornata o sostituita subordinamente alla variazione di ciascuno dei sopra elencati dati.

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PUBBLICA E PRIVATA

ART. 10 – DEFINIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO

Gli impianti pubblicitari di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in parte esistente ed in parte da realizzare, saranno collocati secondo le indicazioni delle schede allegate.

Gli impianti esistenti sono quelli riportati nelle tavole di rilievo e dovranno adeguarsi o delocalizzarsi per rispettare i principi del presente Regolamento.

Gli impianti pubblici di proprietà del Comune di Inveruno da installare saranno conformi essi stessi alla previsione del Regolamento, mentre le autorizzazioni per l'installazione degli impianti privati, previsti dal Regolamento, verranno rilasciate solo nel rispetto di tutte le norme e le condizioni dello stesso (richieste di autorizzazione vedere art. 13).

ART. 11 – CONSERVAZIONE, ADEGUAMENTO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI INVERUNO

Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sua proprietà, al loro adeguamento nel rispetto del presente Regolamento, nei limiti previsti dalla normativa.

ART. 12 – IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA

Gli impianti di proprietà privata, di cui all'art. 7 del Regolamento, sono in parte esistenti ed in parte da realizzare, ma limitatamente alle zone del territorio predefinite come indicato nei precedenti articoli.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi o delocalizzarsi per rispettare i principi del presente Regolamento e per adeguarsi alla normativa del Codice della Strada.

Il Comune di Inveruno prende atto del regime autorizzatorio previsto per gli impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, come modificato dalla Legge 28.12.2001 n. 448, che tutti gli impianti di proprietà privata previsti nel Regolamento, sono vincolati a tale regime, pertanto, l'installazione di nuovi impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lvo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia senza oneri.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dalla Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea, e dovrà essere realizzata con manufatti finalizzati unicamente alla

diffusione di messaggi pubblicitari, con mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada e con altri impianti di pubblicità o propaganda.

Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione degli impianti, di proprietà privata costitutivi del presente Regolamento, possono essere solo coloro che hanno i relativi requisiti professionali.

Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali o regionali, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza avere ottenuto l'autorizzazione da parte della Autorità come sopra identificata.

ART. 13 – PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del Comune.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, firmata da un tecnico abilitato, deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto (stralcio aerofotogrammetrico);
- la descrizione dell'impianto, corredata dalla documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del colore, del disegno illustrativo, di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario, e l'esatta definizione del messaggio pubblicitario;
- elaborato grafico o relazione sui sistemi di supporto e ancoraggio ed eventuale verifica di stabilità se è necessaria;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- la durata della pubblicità;
- autodichiarazione, a firma del richiedente o del proprio Legale Rappresentante, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesi che il manufatto pubblicitario che si intende collocare è stato progettato, calcolato e sarà realizzato tenendo conto della natura del terreno e delle spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- copia di Polizza assicurativa di responsabilità civile che garantisca la copertura per danni arrecati a cose e persone per causa dell'impianto, sino alla durata del mantenimento;
- dichiarazione di inizio lavori ed indicazione dei tempi di esecuzione.

Se l'impianto deve essere installato su strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune, il Comune stesso provvederà al reperimento di preventivo nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti sopracitati ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

All'interessato verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e procedimenti collegati all'istanza presentata.

L'eventuale decorrenza dei termini, previsti per l'istruttoria, e per le determinazioni può essere segnalata al Dirigente del Servizio che può, in via sostitutiva, assumere determinazioni entro dieci giorni dalla segnalazione.

ART. 15 – ISTRUTTORIA ED INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà rigettata.

ART. 16 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune di Inveruno, a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con:

- 1 – Autorizzazione semplice previo rilascio di parere da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comandante della Polizia Municipale;
- 2 – Diniego debitamente motivato;
- 3 – Silenzio della Pubblica Amministrazione per decorrenza del termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda per il caso 1) e dal perfezionamento degli altri elementi necessari nel caso di atti complessi ex legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione, e a seconda della tipologia di impianti pubblicitari, l'interessato dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria della domanda, nella seguente misura:

- **Euro 50,00** relativamente a preinsegne o frecce, striscioni, locandine, standardi, pubblicità nelle vetrine e uffici commerciali, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, sorgenti acustiche, impianti pubblicitari e propaganda;
- **Euro 150,00** relativamente ai cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, impianti pubblicitari di servizio.

Dette spese di istruttoria saranno incamerate dalla Amministrazione Comunale a titolo di "proventi diversi" con imputazione su apposito capitolo.

Salvo i casi diversamente stabiliti per Leggi dello Stato o della Regione l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

L'autorizzazione ha validità di anni 3, solo per la località, la superficie e l'installazione autorizzata, e non è tacitamente rinnovabile.

Allo scadere della autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi a regola d'arte.

ART. 17 – RINNOVO

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza.

La formulazione dell'atto autorizzativo di rinnovo avviene con le stesse modalità temporali previste all'art. 16.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE

L’installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato dell’impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
- dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione dei canoni;
- stipulare apposita polizza assicurativa R.C.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’installazione sia avvenuta per silenzio – assenso.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante
- b) soggetto titolare
- c) numero dell’autorizzazione.

La targhetta deve essere sostituita od aggiornata ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 19 – DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE

Salvo diversa indicazione l’autorizzazione all’installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni e non è tacitamente rinnovabile, come previsto dall’art. 53 comma 6 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche, e come previsto dal precedente art. 16.

ART. 20 – CESSAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione può essere annullata prima dei 3 anni per:

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell’impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell’autorizzazione;
- mancata corresponsione dell’eventuale canone annuale;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell’impianto e riconsegna del titolo in originale;
- mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi;
- nuove disposizioni legislative incompatibili con la permanenza dell’impianto.

ART. 21 – IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO, DI PUBBLICA UTILITA’ NELL’AMBITO DELL’ARREDO URBANO (ART. 7 DEL PRESENTE REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento disciplina l’installazione di impianti pubblicitari di servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano elencati nell’art.7 delle N.T.A., in parte già esistenti ed in parte da installare.

Per installare gli impianti di arredo urbano, occorre seguire il procedimento stabilito per gli altri impianti (artt. 12-13-14-15-16-17-18-19-20 del presente Regolamento).

Laddove il soggetto richiede l'installazione di un impianto pubblicitario nelle tipologie previste come arredo urbano nel presente Regolamento, la durata di tale impianto è stabilita nel provvedimento autorizzativo o con apposita Convenzione, salvo l'entrata in vigore di nuovi regolamenti e/o leggi o salvo motivi di pubblica utilità.

ART. 22 – INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA E QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI COMPRESI NEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, come precedentemente indicato, gestisce e disciplina gli impianti pubblicitari quali le insegne di esercizio, le preinsegne, le sorgenti luminose, i cartelli, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio, gli impianti di pubblicità e propaganda, le sorgenti acustiche.

Sono esclusi tutti gli impianti per affissioni.

ART. 23 – RIMOZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI

Il Comune di Inveruno si riserva di procedere mediante adozione di opportuni atti amministrativi e di concerto con il competente Ufficio di Polizia Municipale, previo sopralluogo, alla rimozione degli impianti pubblicitari installati sul territorio del Comune di Inveruno e della Frazione Furato in difformità alle norme del presente regolamento e più precisamente:

- per il cattivo stato di conservazione;
- per l'errato collocamento, non rispondente al Codice della Strada;
- per posizionamento di impianti in aree di cui ai divieti più sopraelencati;
- in caso di preinsegne o frecce individuate nel censimento e ricadenti all'interno del perimetro edificato del Comune di Inveruno, non rispondenti al vigente Codice della Strada e alle prescrizioni del vigente Regolamento;
- in caso di installazioni su pali con cartelli stradali, collocazione di numero elevato di preinsegne sullo stesso palo, ecc.

I responsabili dei competenti uffici comunali provvedono periodicamente a verificare la regolarità del posizionamento dei cartelli pubblicitari esistenti e censiti, come previsto dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.

ART. 24 – COLLOCAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Il presente Regolamento prevede la collocazione di nuovi impianti pubblicitari unicamente nelle zone del territorio del Comune di Inveruno e della frazione Furato, a tal fine individuate, così come indicate negli articoli del Regolamento stesso.

ART. 25 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Il presente Regolamento si uniforma a quanto previsto dal D.Lvo 15 novembre 1993 n° 507 e, limitatamente all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale vigente in materia, approvato con deliberazione C.C. n° 50 del 22.09.1994, e con le modalità e termini previsti di cui alla deliberazione G.C. n° 19 del 31.01.2002.

In analogia a quanto disposto dall'art. 10 della Legge 28.12.2001 n° 448 e a definizione dell'interpretazione del contenuto della Legge stessa, si provvederà all'aggiornamento del quadro normativo di riferimento di cui all'art. 3 del presente Regolamento ed alla sua attivazione.

NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 26 – MODALITA' DI INSTALLAZIONE – GENERALITA'

I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscione, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, dei pedoni e delle auto, il diritto di veduta dei vicini.

A mente dell'art. 49 comma 2 e 3 D.P.R. 495/92, le strutture di sostegno, e di fondazione degli impianti devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi e in particolare, gli impianti a grandi dimensioni, saranno dimensionati e ancorati secondo le caratteristiche geomorfologiche dei terreni di imposta.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima dal ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con segnali stradali (art. 23 Codice della Strada). Gli impianti possono essere posti in posizione autonoma e singola, e non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, nè precludere o limitare la visibilità per i conducenti dei veicoli, soprattutto alle intersezioni stradali. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento, soprattutto in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli ed altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo di segnali stradali limitandone la percettibilità.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore ad 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.

ART. 27 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI SE LUMINOSI

E' consentito installare mezzi pubblicitari luminosi o con display luminoso con grafica di animazione, unicamente per la divulgazione di informazioni per la cittadinanza, a cura esclusivamente dell'Amministrazione Comunale, la quale dovrà gestire la diffusione dei propri messaggi in modo autonomo e in tempo reale, con l'ausilio degli appositi software di gestione eventualmente presenti sul mercato del settore.

Altri mezzi pubblicitari forniti di sorgente luminosa fissa o intermittente sono consentiti da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale qualora indicanti Farmacie, Ambulatori, posti di Pronto Soccorso e altre indicazioni assimilabili.

La superficie dei mezzi pubblicitari luminosi non potrà essere in ogni caso superiore a mq. 10.

Nel centro abitato il posizionamento non può essere inferiore a:

- mt. 50 dalle intersezioni stradali;
- mt. 3 dal limite della carreggiata;
- mt. 50 dagli altri segnali di pericolo, di direzione e di altri mezzi pubblicitari.

ART. 28 – CRITERI DI POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

I criteri di posizionamento si applicano, distinguendo le due situazioni:

a – fuori da centri abitati

b – dentro i centri abitati

a secondo la delimitazione di cui alla deliberazione G.C. n° 246/93:

Fuori dai centri abitati

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi punti del Regolamento, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- 3 mt. dal limite della carreggiata;
- 100 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 mt. prima dei segnali di indicazione;
- 100 mt. dopo i segnali di indicazione;
- 100 mt. dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice;
- 250 mt. prima delle intersezioni;
- 100 mt. dopo le intersezioni;
- 200 mt. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 mt., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Entro i centri abitati

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati (ad esclusione degli striscioni vedi art. 7), ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi punti del Regolamento, è vietato in tutti i punti indicati alle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) dell'art. 28 ed è consentito unicamente nelle zone elencate nei precedenti articoli e nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- 50 mt., lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 50 mt. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 50 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- 100 mt. dagli imbocchi delle gallerie e dal punto di tangenza delle curve così come precedentemente definito;
- 3 mt. dal limite della carreggiata.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le norme di cui all'art. 28 si applicano per i mezzi pubblicitari da collocare parallelamente o non parallelamente al senso di marcia dei veicoli e sempre ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 mt. (entro e fuori dai centri abitati).

Fuori da centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui al presente articolo, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata che può essere ridotta a mt. 1,50 dal limite della carreggiata.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive e per essi si applicano unicamente le distanze rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'esposizione di striscioni e stendardi è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, e gli stendardi, valgono le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste nel presente articolo e comunque devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento per quello che riguarda le zone consentite per la loro collocazione.

Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile a display luminoso, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile (a display luminoso), avente un periodo di variabilità inferiore ai 5 minuti.

E' vietata l'apposizione di ogni tipo di messaggio pubblicitario sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

ART. 29 – DEROGHE ALLE DISTANZE MINIME

Deroghe alle distanze minime sono applicabili solo nei casi in cui non creino pericoli ai pedoni ed alle auto e previo parere del responsabile dell'Ufficio di Polizia Urbana.

ART. 30 – RINVIO A PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento vengono applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 31 – PRESCRIZIONI PER POSIZIONAMENTI PARTICOLARI

E' vietata l'installazione di impianti per la pubblicità su mura storiche o monumentali, anche se di successivi o recenti rifacimenti. Non sono altresì ammessi impianti nelle immediate vicinanze di luoghi urbani di pregio monumentale, ambientale e/o pregevole finitura e gli impianti vicini a elementi commemorativi tipo: statue, lapidi, cippi e monumenti simili.

ART. 32 – POSIZIONAMENTO MESSAGGI ISTITUZIONALI CULTURALI

Gli impianti per l'esposizione di messaggi di natura istituzionale e quelli di natura culturale, artistica o sociale data la significativa importanza, vanno collocati in ambiti in cui la loro forza informativa è la più efficace.

Sono preferiti luoghi di grande concentrazione pubblica o nelle vicinanze di edifici adibiti a servizi di pubblico interesse: piazze, mercati, impianti culturali o dello sport, capolinea bus/autocorriere, scuole, sedi comunali, uffici postali.

ART. 33 – POSIZIONAMENTO DI CARTELLONISTICA NON PERMANENTE

E' vietato il posizionamento di cartellonistica a carattere non permanente con supporti a strutture mobili, sul suolo, su alberature, pali stradali ecc.

Sono tuttavia installabili soltanto i messaggi relativi ad eventi. Questi, rivestono carattere provvisorio con periodo di esposizione compreso entro la settimana precedente, il periodo della manifestazione e il giorno successivo. I supporti saranno di materiali e finitura decorosi, i sistemi di installazione e le operazioni di rimozione non recheranno danni alle alberature o altro genere di supporto.

Le installazioni a carattere temporaneo devono comunque essere posizionate previa autorizzazione.

ART. 34 – POSIZIONAMENTO DI CARTELLONISTICA NEI CANTIERI

E' possibile installare sulle impalcature dei cantieri sia per edifici in costruzione che in ristrutturazione o restauro o manutenzione, cartelli pubblicitari, purché il cantiere non sia ubicato in maniera tale da poter creare pericolo ai pedoni o alle auto. E' quindi necessario preventivo parere dei responsabili dell'Ufficio di Polizia Urbana ed Urbanistica.

La pubblicità sui cantieri avrà la stessa durata della concessione o dell'autorizzazione edilizia e quindi andrà rimossa al momento della loro scadenza.

Non vengono posti limiti di superficie dei cartelli pubblicitari che comunque non potranno fuoriuscire dall'impalcatura.

Per l'installazione di cartelli sui cantieri andrà richiesta apposita autorizzazione corredata dalla seguente documentazione:

- copia della concessione o dell'autorizzazione,
- planimetria che individua l'ubicazione del cantiere;
- schema grafico, in opportuna scala, indicante il tipo e le dimensioni dei cartelli;
- foto del cantiere.

ART. 35 – VIGILANZA

Gli enti proprietari delle strade e l'Amministrazione Comunale nell'ambito del territorio di competenza, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.

Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

ART. 36 – SANZIONI

Per le sanzioni si applica la normativa del D.Lgs. 285/92 e del D.Lgs. 507/93 e relativi regolamenti. Indipendentemente da quanto stabilito nel comma precedente il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:

- a) privi della prescritta autorizzazione;
- b) installati in difformità della stessa
- c) quando non sia stato effettuato il pagamento della relativa imposta.

In attesa della rimozione, il Comune può procedere all'immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Per le violazioni al presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alle installazioni di impianti, si applica la sanzione da Euro 103,29 a Euro 1.032,91, con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.

Per le sanzioni stabilite dal comma precedente, si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981, n. 689.

In analogia con quanto disposto dalla Legge 28.12.2001 n. 448 si provvederà all'aggiornamento del presente Regolamento in relazione alla disciplina da adottare per le misure agevolative atte a definire bonariamente accertamenti a contenziosi in merito all'imposta sulla pubblicità, ciò per favorire l'emersione di situazioni abusive o contenzioni pendenti con la Pubblica Amministrazione.

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 37 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il presente Regolamento definisce le caratteristiche tecniche e i criteri di posizionamento degli impianti pubblicitari.

Le installazioni presenti sul territorio che allo stato di fatto non hanno i requisiti conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento o difformi dalla Autorizzazione concessa, dovranno essere uniformati o adeguati entro tre anni dalla entrata in vigore dello stesso, mentre dovranno essere rimossi, se abusivi o non adeguabili o regolarizzabili.

Gli uffici comunali competenti, in ordine agli impianti esistenti, individuano quelli per i quali si rendono necessari dei provvedimenti, che possono essere di manutenzione, di sostituzione, di rimozione a seconda delle caratteristiche di stato fisico o di posizionamento.

Nel caso di impianti con installazione concessa a soggetti privati, il titolare dell'autorizzazione si farà carico della rimozione, nel caso in cui il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, senza poter nulla pretendere quale rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

Qualora l'autorizzazione scada prima del termine del triennio, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

In ogni caso di installazione abusiva, gli impianti devono assolutamente essere rimossi dal proprietario dell'impianto stesso, pena la rimozione d'ufficio con addebito delle spese.

ART. 38 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI

Interventi sullo stato di fatto:

Gli impianti presenti sul territorio, nel tempo possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, intendendosi per:

Manutenzione ordinaria di impianti per la pubblicità, quella che può essere eseguita con intervento diretto da parte del titolare della autorizzazione o concessionario.

Sono incluse tutte le operazioni intese a migliorare l'aspetto estetico, la sicurezza e incolumità pubblica, la visibilità, la durata.

In questo ambito sono definibili le opere di verniciatura/protezione, sostituzione di accessori di ancoraggio e piccole parti strutturali, ripristino di parti danneggiate a seguito di urti o atti vandalici, ecc.;

Manutenzione straordinaria, quella che comprende operazioni soggette a Comunicazione da parte del titolare dell'impianto al Comune, relativamente all'intervento che intende realizzare, tramite la redazione di una Relazione integrata da documentazione urbanistica a firma di un tecnico abilitato e previo rilascio di autorizzazione. Sono incluse tutte le opere necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, come la sostituzione di strutture portanti e supporti, plance, ovvero parti consistenti dell'elemento.

Rientrano in questa categoria di intervento anche le opere di adeguamento alle mutate norme e situazioni della viabilità, modeste rettifiche del posizionamento precedente per l'adeguamento alle presenti norme regolamentari, i riposizionamenti, le operazioni di rimozione.

ART. 39 – NUOVE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI E DECORRENZA DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili alle nuove installazioni e agli interventi di sostituzione.

E' possibile presentare una unica domanda di autorizzazione per un numero plurimo di impianti, individuati e divisi per aree di intervento, con le modalità previste nel presente Regolamento.

Dalla data di pubblicazione del Regolamento, l'Amministrazione Comunale, con riferimento alle norme ed elaborati del Regolamento stesso, provvederà a verificare e catalogare gli impianti nelle classi di seguito elencate:

impianti fatiscenti:

quelli che sono autorizzati e conformi alle leggi e regolamenti vigenti, ma risultano in stato di degrado, di precarietà o pericolo per l'incolumità, tali da richiedere provvedimenti celeri di adeguamento, o di sostituzione;

impianti abusivi:

quelli privi della prescritta autorizzazione, arbitrariamente installati su suolo pubblico o privato;

impianti con autorizzazioni scadute:

quelli non in regola con i requisiti amministrativi, con le leggi vigenti e con il Regolamento Comunale;

impianti non conformi:

quelli che hanno la prescritta autorizzazione, ma che con il presente Regolamento possono non avere più i requisiti rispondenti alle presenti norme;

impianti conformi:

tutta l'impiantistica autorizzata ed, al presente, rispondente alle leggi vigenti ed al Regolamento Comunale.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

**LOCALIZZAZIONE SPAZI DI VIABILITA' DESTINATE ALLA ALLOCAZIONE DEI PRINCIPALI
IMPIANTI PUBBLICITARI ED AREE DI DIVIETO DI ALLOCAZIONE DEGLI STESSI**

L E G E N D A

DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO



LIMITE CHILOMETRICA CENTRO ABITATO



**ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE DESTINATE
ALLA ALLOCAZIONE DEI SOTTOELENCATI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

**CARTELLO
PUBBLICITA'**



S.P. 171 dal KM. 500,00 al KM. 1600,00

S.P. 12 dal KM. 0,00 al KM. 1200,00

S.P. 34	Corso Europa direzione Inveruno/Milano	}	dall'intersezione di Via Dell'Artigianato
S.P. 34	Corso Europa direzione Milano/Inveruno		all'intersezione con Via Milano
S.P. 31	Corso Italia direzione Inveruno/Mesero	}	dal KM. 13,000
S.P. 31	Corso Italia direzione Mesero/Inveruno		al KM. 13,250
S.P. 31	Corso Italia direzione Inveruno/Castano	}	dal semaforo di Via Garibaldi
S.P. 31	Corso Italia direzione Castano/Inveruno		al semaforo di Via Varese
S.P. 31	Viale Lombardia direzione Cuggiono/Inveruno	}	dal KM. 16,000
S.P. 31	Viale Lombardia direzione Inveruno/Cuggiono		all'incrocio con Via Benedetto Croce

Strade locali – nelle vie comprese nella Zona Industriale.

**PREINSEGNA
O FRECCIA**



S.P. 171 dal KM 500 al KM. 1600,00

S.P. 12 dal KM. 0,00 al KM. 1200,00

S.P. 34	Corso Europa direzione Inveruno/Milano	}	dall'intersezione di Via Dell'Artigianato
S.P. 34	Corso Europa direzione Milano/Inveruno		all'intersezione con Via Milano
S.P. 31	Corso Italia direzione Inveruno/Mesero	}	dal KM. 13,000
S.P. 31	Corso Italia direzione Mesero/Inveruno		al KM. 13,250
S.P. 31	Corso Italia direzione Inveruno/Castano	}	dal semaforo di Via Garibaldi
S.P. 31	Corso Italia direzione Castano/Inveruno		al semaforo di Via Varese
S.P. 31	Viale Lombardia direzione Cuggiono/Inveruno	}	dal KM. 16,000
S.P. 31	Viale Lombardia direzione Inveruno/Cuggiono		all'incrocio con Via Benedetto Croce

Strade locali – nelle vie comprese nella Zona Industriale.

INSEGNE D'ESERCIZIO

INSEGNE NELLE VETRINE

TARGHE – TENDE



IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Nelle zone neutre legendate e come dalle N.T.A. del vigente P.R.G.

STRISCIONI E STENDARDI



Unicamente su
idonee strutture
previste all'art.7
Regolamento
1 via Modigliani
2 via Marconi
3 via Manzoni
4 viale Piemonte
5 via Garibaldi
6 via Varese
7 via Cavour
8 via Palestro
9 via Milano
10 via Legnano

ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE CON DIVIETO DI ALLOCAZIONE DEI SOTTOELENCATI IMPIANTI

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO



S.P. 171 dal KM 500 al KM. 1600,00
S.P. 12 dal KM. 0,00 al KM. 1200,00
S.P. 34 Corso Europa direzione Inveruno/Milano } dall'intersezione di Via Milano
S.P. 34 Corso Europa direzione Milano/Inveruno } all'intersezione semaforica di Via Varese

S.P. 31 Corso Italia direzione Inveruno/Mesero } dalla rotatoria di intersezione con la S.P.34
S.P. 31 Corso Italia direzione Mesero/Inveruno } sino al confine comunale verso Mesero
S.P. 31 Corso Italiadirezione Inveruno/Castano } dal semaforo di Via Garibaldi
S.P. 31 Corso Italia direzione Castano/Inveruno } al semaforo di Via Varese
S.P. 31 Viale Lombardia direzione Cuggiono/Inveruno } dal KM. 16,000
S.P. 31 Viale Lombardia direzione Inveruno/Cuggiono } all'incrocio con Via Benedetto Croce
Strade locali – nelle vie comprese nella Zona Industriale.

CARTELLO PUBBLICITARIO PREINSEGNA O FRECCIA



In tutte le vie
cittadine e nelle
zone neutre

**N.B. = LA PRESENTE LEGENDA E' ALLEGATA AL REGOLAMENTO, UNITAMENTE AD
ALTRI ELABORATI GRAFICI NON CONSULTABILI DAL PORTALE.**